



Genova, 8 febbraio 2019

Oggetto: Circolare informativa n. 01/19

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Pagamento trimestrale dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	2
2. Rinviati al 16 Maggio i termini per l'autoliquidazione INAIL	2
3. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la tassonomia XBRL per i bilanci 2018	3
4. Nessuna variazione per il Diritto Camerale 2019	3
5. Pubblicati i modelli dichiarativi 2019	3
6. Fatture elettroniche conformi allo standard europeo negli appalti pubblici	4
7. Risposte quesiti fatturazione elettronica AdE al CNDCEC	4
8. Reverse charge "interno" e fatturazione elettronica	7
9. Reddito di cittadinanza e "Quota 100"	7
10. Approvato il nuovo codice della "crisi d'impresa"	8
Sezione 2: Telefisco 2019	9
Sezione 3: Approfondimenti	12
11. Contributi da PA del 2018 da indicare in Nota Integrativa	12
12. Ordini di acquisto elettronici per il Servizio Sanitario Nazionale	12
13. Transfer price e valori di riferimento	13
14. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	13
Sezione 4: Prossime scadenze	15
15. Mese di Febbraio 2019	15
16. Principali scadenze fiscali 2019	16

GENOVA

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 566758

MILANO

Viale Premuda 46
20129 MILANO
Tel +39 02 7788631
Fax +39 02 778863258

TORINO

Corso G. Matteotti 17
10121 TORINO
Tel +39 011 4542526

SAVONA

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 566758



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Pagamento trimestrale dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Decreto del MEF del 28 Dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 gennaio, prevede una modifica sulla periodicità dei pagamenti relativi all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare andrà effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre (in precedenza era stabilito un unico pagamento da effettuare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Di seguito sono quindi sintetizzate le nuove scadenze:

Scadenza	Trimestre di riferimento
20 Aprile	I trim
20 Luglio	II trim
20 Ottobre	III trim
20 Gennaio	IV trim

Al riguardo, si ricorda che è necessario che il fornitore inserisca, in uno dei campi facoltativi del tracciato XML, che il bollo è stato assolto "virtualmente" ai sensi dell'art. 6 del DM 17 giugno 2014.

2. Rinviati al 16 Maggio i termini per l'autoliquidazione INAIL

Con la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019, l'INAIL ha comunicato il rinvio al 16 maggio 2019 del termine per il pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi all'autoliquidazione 2018-2019. In particolare:

- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al **31 marzo 2019**
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al **16 maggio 2019**;
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione è stato differito al **16 maggio 2019**;
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al **16 maggio 2019**.

In caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019.



3. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la tassonomia XBRL per i bilanci 2018

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2019 il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico che ufficializza il rilascio della nuova tassonomia XBRL da utilizzare ai fini del deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Il nuovo standard, identificato con il codice PCI 2018-11-04, è stato pubblicato sul sito internet dell'Associazione XBRL Italia il 6 novembre 2018 e reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale dal 23 novembre 2018.

4. Nessuna variazione per il Diritto Camerale 2019

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 432856 del 21 dicembre 2018, ha confermato per il 2019 le misure del diritto camerale annuale già dovute per l'anno scorso.

Pertanto, il tributo viene determinato applicando agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011 la riduzione del 50% disposta dall'art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90.

5. Pubblicati i modelli dichiarativi 2019

L'Agenzia delle Entrate, dal 15 gennaio scorso ha reso disponibili sul proprio sito i modelli 2019 delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva, Iva 74 bis, 770, e Cupe, con le relative istruzioni.

Tra le novità riportate nei modelli pubblicati si segnalano:

Modello 730/2019: new entry gli incentivi per assicurazioni e trasporto pubblico

Entrano nel 730 alcune novità, dalle detrazioni d'imposta delle spese per l'abbonamento al trasporto pubblico a quelle per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo.

Modello Iva/2019, cambiamenti per gruppi Iva e regime forfettario

Nel modello è stato inserito il rigo VA16 per i soggetti che dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a un Gruppo Iva. È stato inoltre inserito il campo 2 del rigo VX2, per indicare la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Infine, nel rigo V034, è stata inserita la casella 3 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal Dl n. 98/2011 (regime dei minimi), e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfettario della legge n. 190 del 2014.

Certificazione Unica 2019, spazio ad A.P.E e particolari tipologie reddituali

Nella Certificazione unica 2019 vengono inseriti alcuni campi per l'indicazione del credito



riconosciuto dall'Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premiorienza maturati sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016.

Modello 770/2019 e lo schema di Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE)

Tra le principali modifiche l'equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa.

È inoltre confermata la suddivisione della dichiarazione del sostituto d'imposta nelle seguenti cinque parti "Dipendente", "Autonomo", "Capitale", "Locazioni brevi" e "Altre ritenute". L'invio del modello 770 può essere effettuato con un limite di tre flussi distinti.

Inoltre, il 30 Gennaio scorso l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli Redditi 2019 relativi al periodo d'imposta 2018, con le relative istruzioni, che riguardano le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali. Nei modelli Redditi di quest'anno ci sarà il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale. Sono online anche i modelli CNM 2019 (Consolidato nazionale e mondiale) e Irap 2019.

6. Fatture elettroniche conformi allo standard europeo negli appalti pubblici

Il D.lgs. 148/2018, pubblicato in GU il 17 gennaio 2019, attua la Direttiva 2014/55/UE sul tema della fatturazione elettronica nell'ambito degli appalti pubblici.

In particolare, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti aggiudicatori di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno obbligati ad accettare fatture elettroniche conformi allo standard europeo a partire dal 18 aprile 2019 per le "Autorità Governative Centrali" (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e CONSIP qualora agisca come centrale di committenza per un'amministrazione centrale).

Le Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (cioè tutte le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'Allegato 3 del Codice degli Appalti) avranno invece tempo fino al 18 aprile 2020 per adeguarsi. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite regole tecniche specifiche, che si sommeranno a quelle già esistenti sulla fatturazione elettronica interna.

7. Risposte quesiti fatturazione elettronica AdE al CNDCEC

L'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica durante il videoforum organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



in collaborazione con la stessa AdE lo scorso 15 Gennaio. Si riportano di seguito i principali quesiti e relative risposte che sono state toccate (il file completo è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: <http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=d9322d66-5e12-4f99-a04c-72c09268fdc2>).

Il campo “Data” del file xml deve essere valorizzato con la data di emissione/trasmissione della fattura allo SdI o con quella di effettuazione dell’operazione. E nel caso di fattura differita?

Le regole dell’art. 21 DEL D.p.r. N. 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione. Solo a partire dal 1° Luglio 2019, infatti, dovrà essere riportata in fattura la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, nel caso in cui sia differente rispetto a quella di emissione del documento.

Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD20” o “TD1”?

In questo caso il tipo documento da utilizzare è il TD1. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97 (autofatture denuncia).

Per le società che intrattengono rapporti commerciali con paesi al di fuori della zona Euro è comune indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD), anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando l’imponibile e l’IVA anche in Euro. Siccome il campo 2.1.1.2 <Divisa> può essere valorizzato non solo con “EUR” ma anche valute diverse, è possibile indicare nelle singole righe (e, in particolare, nei campi 2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, 2.2.1.11 <PrezzoTotale>, 2.2.2.5. <Imponibile> e 2.2.2.6 <imposta>) i valori espressi in valuta Estera, inserendo il relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali?

L’art. 21, comma 2, lettera l) del d.P.R. n. 633/72 specifica che “l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.

Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR”. Va da sé che i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi <ImponibileImporto> e <Imposta> devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fatture nazionali, euro).



Se si volesse inserire nell'XML, per fini gestionali, l'indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o PEC nei primi giorni del 2019 devono essere emesse in forma elettronica?

Possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.

Per le operazioni verso soggetti comunitari l'emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l'invio allo SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l'indicazione dei dati dell'operazione nel c.d. "esterometro", comporta altresì l'esonero dall'indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?

La trasmissione della FE con il codice destinatario XXXXXXXX consente di evitare l'invio, per quella fattura, della comunicazione "esterometro" ma non i modelli INTRA.

L'Agenzia delle entrate ha già precisato che "gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche". A tal riguardo, occorre segnalare che il cedente/prestatore potrebbe acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l'indirizzo PEC del soggetto "minimo" o forfettario e inviare la fattura a detto indirizzo all'insaputa di questi ultimi. Si chiede pertanto come può il soggetto ricevente dimostrare, in tal caso, che l'indicazione nella fattura del suo indirizzo PEC non deriva dalla sua iniziativa.

Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le FE, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l'operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.



8. Reverse charge “interno” e fatturazione elettronica

Nelle operazioni assoggettata a *reverse charge* interno (articolo 17, commi 5 ss., e articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972) la tecnica contabile che gli operatori devono utilizzare è quella dell'integrazione, che consiste:

1. nel riportare sul documento l'aliquota e l'imposta;
2. nell'effettuare l'annotazione nel registro vendite o corrispettivi nel mese di arrivo (o al massimo entro 15 giorni, ma con imputazione al mese di arrivo);
3. nell'annotarlo nel registro acquisti per esercitare il diritto alla detrazione (nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell'articolo 19 D.P.R. 633/1972).

L'integrazione di cui al precedente punto 1 materialmente non può essere realizzata con riferimento ad una fattura XML. Pertanto, le FAQ dell'AdE parlano di “una modalità alternativa all'integrazione della fattura” attraverso la predisposizione di un altro documento - l'autofattura - che “può” (e non necessariamente “deve”) essere inviato al Sistema di Interscambio con conservazione gratuita da parte dell'AdE nel caso di attivazione dell'accordo di servizio. L'alternativa forse più gestibile rimane quella di integrare una copia cartacea della fattura ed operare la doppia annotazione nei registri.

9. Reddito di cittadinanza e “Quota 100”

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 che istituisce il Reddito di cittadinanza.

Il sussidio di 18 mesi (rinnovabile) è riconosciuto ai nuclei familiari che possiedono “congiuntamente” una serie di requisiti come la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, un valore dell'Isee inferiore a 9.360 euro, un patrimonio immobiliare (esclusa la prima casa) non superiore a 30mila euro, un patrimonio finanziario non superiore a 6mila euro (20mila per i nuclei più numerosi). Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di auto immatricolate nei sei mesi precedenti, di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc, motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni precedenti, imbarcazioni da diporto. Sono esclusi i nuclei familiari con disoccupati che si sono dimessi per i 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. Chi presenta documenti o attestazioni false, o mendaci, per ottenere il reddito di cittadinanza è punito con la reclusione da due a sei anni, e dovrà restituire quanto ha incassato.

L'erogazione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, a meno che non siano già occupati, o frequentino un regolare corso di studi o di formazione, o siano pensionati, disabili, o abbiano carichi di cura (in presenza di bambini con meno di 3 anni, di disabili gravi o persone non autosufficienti).



Con lo stesso decreto è stata inoltre introdotta la “Quota 100”, operativa dal 2019 (in via sperimentale fino al 2021), che consente l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che vantano almeno 38 anni di contributi con un’età anagrafica minima di 62 anni.

10. Approvato il nuovo codice della “crisi d’impresa”

Il 10 Gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che, in attuazione della legge 155/2017, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La riforma della crisi d’impresa definisce i concetti di:

- “crisi”, ovvero lo stato di difficoltà economica che rende probabile l’insolvenza;
- “insolvenza”, ovvero fatti che dimostrano l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L’aspetto più interessante è sicuramente l’introduzione di un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori. A tal proposito, l’organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) e il revisore legale avranno l’obbligo di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi, nonché verificare che l’organo amministrativo valuta costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione.

È inoltre prevista una procedura di segnalazione esterna che compete a taluni creditori pubblici qualificati, e cioè all’Agenzia delle Entrate, all’agente della riscossione e all’Inps, in presenza di debiti di importo rilevante.

In attuazione della delega, il legislatore riduce i parametri di bilancio al cui superamento si rende obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl. Si ha difatti l’obbligo di nomina nel caso di superamento di almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale > 2 milioni di euro;
- Ricavi delle vendite o delle prestazioni > 2 milioni di euro;
- Numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio > di 10 unità.

L’entrata in vigore della norma come novellata è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo approvato.



Sezione 2: Telefisco 2019

Si riporta di seguito una breve sintesi dei principali argomenti discussi dalla stampa specializzata durante la diretta di Telefisco 2019 e oggetto di alcune delle principali risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza e dal Ministero delle Finanze, ai quesiti posti dai lettori:

Fattura elettronica

Se l'operazione è effettuata il 21 febbraio 2019 e il cedente (soggetto mensile) emette la fattura il 13 aprile e fa partecipare l'Iva con la liquidazione del 16 aprile, quali sanzioni vengono ridotte al 20%? In particolare, se il cedente, non inserendo la fattura nella liquidazione di marzo, si trovasse nella situazione di aver omesso il versamento dell'Iva relativa all'operazione ovvero abbia indicato un credito superiore a quello spettante la relativa sanzione sarà riducibile al 20%?

Le sanzioni oggetto della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 6, terzo periodo, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono quelle stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a tali fattispecie non rientrano quelle relative all'omesso versamento dell'Iva da parte del cedente, le quali saranno conseguentemente applicate per intero, fermi restando i principi generali in tema di ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Un operatore che vuole continuare ad emettere al momento dell'invio dei beni una fattura accompagnatoria può emettere una copia analogica indicando che la fattura elettronica è stata inviata allo SdI?

Fermi restando i chiarimenti già forniti in passato, va ricordato che la fattura cosiddetta "accompagnatoria" – di cui all'articolo 2 del decreto del ministro delle Finanze 29 novembre 1978 – dal 1° gennaio 2019, secondo la regola generale, può essere solo elettronica. Resta la possibilità, in ipotesi di fatturazione cosiddetta "differita" (di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), di far accompagnare i beni dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

Se per le sole fatture emesse nei confronti di un soggetto non residente si decide di trasmettere allo SdI l'intera fattura emessa in un file xml e compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con «XXXXXXX», quale fattura dovrà essere considerata l'originale da



portare in conservazione: quella inviata al cliente estero con le modalità tradizionali oppure quella trasmessa allo SdI?

Laddove si sia scelto di utilizzare il Sistema di Interscambio, l'originale delle fatture sarà quello veicolato tramite tale sistema, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione.

Welfare aziendale

Il documento attestante la spesa che si chiede a rimborso in base all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir (ad esempio spese d'istruzione, centri ricreativi estivi e invernali) deve essere intestata al dipendente e/o all'avente diritto oppure può essere intestata in alternativa ad altro soggetto (ad esempio altro genitore)?

L'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir riconosce la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari. A tal fine, è necessario che nella documentazione comprovante l'utilizzo delle somme venga indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogato per verificare che l'utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma.

Derivazione rafforzata

Le disposizioni fiscali prevedono la scomposizione del costo di acquisto di un immobile e dell'area, attribuendo a quest'ultima il 30% (fabbricati industriali) o il 20% (altri fabbricati) del costo di acquisto. È corretto ritenere che si tratta di un caso di classificazione che, in base alla derivazione rafforzata, dovrebbe comportare la determinazione del valore del terreno in base a perizia?

Il comma 7 dell'articolo 36 del Dl 223/2006 stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali va assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree è pari al maggiore tra: 1) il valore separatamente esposto in bilancio nell'anno di acquisto; 2) il valore ottenuto applicando il 20% o – per i fabbricati industriali – il 30% al costo di acquisto complessivo dell'immobile, comprensivo del valore dell'area. Se non risulta esposto separatamente in bilancio nei modi indicati al punto 1), il valore non ammortizzabile dell'area è determinato applicando esclusivamente il criterio di cui al punto 2), così come chiarito



nella circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007. Al riguardo, deve ritenersi che il riferimento alle percentuali del 20 o 30% – nel caso in cui il relativo valore sia maggiore di quello esposto in bilancio – continui a trovare applicazione anche a seguito delle modifiche introdotte all’articolo 83 del Tuir in materia di derivazione rafforzata. Infatti, l’articolo 2, comma 2, del decreto 1° aprile 2009 – richiamato per i soggetti Oic dal decreto 3 agosto 2017 – stabilisce che si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I, del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione. Il comma 7 dell’articolo 36, pur non essendo inserito nelle norme del Tuir, prevede dei limiti quantitativi che assumono rilevanza nel caso in cui la loro applicazione determini un valore maggiore rispetto a quello rinvenibile in bilancio. Di conseguenza, le limitazioni previste dal predetto comma 7 continuano a trovare applicazione al pari dei limiti previsti nelle norme del citato testo unico.



Sezione 3: Approfondimenti

11. Contributi da PA del 2018 da indicare in Nota Integrativa

Si ricorda che la legge n. 124/2017 ha introdotto all'articolo 1, commi da 125 a 129, alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

In particolare, il comma 125 dispone che, entro il 28 febbraio di ogni anno, le associazioni, le onlus e le fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni, società controllate da PA nonché società a partecipazione pubblica.

L'obbligo di trasparenza si applica anche alle imprese, pubbliche e private. In questo caso devono dare indicazione degli importi delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Il Consiglio di Stato, su richiesta del MISE, ha chiarito che la disposizione trova applicazione per le erogazioni effettuate a partire dal 2018, che andranno rendicontate nella nota integrativa al bilancio nel 2019. Al riguardo, la nuova tassonomia Xbrl (versione Pci 201 8-11-04), prevede nel tracciato della nota integrativa (anche per i bilanci abbreviati e in una sezione ad hoc dei bilanci delle micro imprese) un apposito campo testuale dedicato a queste informazioni.

Si ricorda come l'inosservanza di tale obbligo di pubblicazione da parte di entrambe le categorie di beneficiari comporta la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti.

12. Ordini di acquisto elettronici per il Servizio Sanitario Nazionale

Il MEF, con il decreto pubblicato del 7 Dicembre scorso, ha dettato le modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Difatti, come previsto dalla Legge di bilancio 2018, a decorrere dalla data che sarà stabilita con appositi decreti ministeriali, tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). Il decreto in esame prevede l'introduzione di tale obbligo a partire dal 1 Ottobre 2019. Ciò significa che gli organismi pubblici del settore sanitario saranno tenuti a inviare gli ordini ai fornitori solamente in modalità elettronica a partire dal 1 ottobre 2019.

La piattaforma NSO, simile all'SdI (Sistema di Interscambio), avrà il compito di convalidare la trasmissione dei documenti. Alcune delle specifiche tecniche del sistema sono le seguenti:

- I messaggi degli ordini elettronici dovranno basarsi sullo standard europeo UBL PEPPOL.



- La connessione con la piattaforma NSO verrà effettuata direttamente tramite il protocollo Webservice o tramite Access Point nell'infrastruttura della rete PEPPOL.

13. Transfer price e valori di riferimento

La CTP di Milano con la sentenza 5445/3/2018, richiamando il DM 14 maggio 2018 in tema di *transfer price*, afferma come tutti i punti all'interno dell'intervallo di mercato siano conformi al principio di libera concorrenza, rigettando pertanto l'aggiustamento alla mediana operato da parte dell'AdE.

Il caso in esame è uno dei primi che espressamente richiama il DM 14 maggio 2018 che contiene le linee guida per l'applicazione del *transfer price*.

L'articolo 6 del decreto considera "*arm's length*" l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato con il metodo più appropriato, qualora gli stessi siano riferibili a operazioni non controllate, ognuna delle quali sia «parimenti comparabile» all'operazione controllata. Anche se il DM non definisce cosa si debba intendere per intervallo, se l'intera gamma di valori o un range più ristretto (ad esempio, l'interquartile), l'interpretazione della CTP è che tutti i punti tra il minimo e il massimo riflettono la libera concorrenza. I principi, inoltre, sono stati applicati agli esercizi 2013, 2014 e 2015 attribuendo una sorta di valore interpretativo al DM.

14. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Maternità e smart working

La Legge di Bilancio 2019 aggiunge il comma 3-bis all'art. 18 della Legge n. 81/2017 inserendo un obbligo aggiuntivo per il datore di lavoro che abbia stipulato accordi per l'esecuzione del lavoro in modalità agile. Nel particolare, il datore deve riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità dello smart working, da parte di:

- lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 151/2001;
- lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Determinazione del reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da un soggetto fiscalmente non residente in Italia

Con la Risposta n. 148 del 28 dicembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito la corretta interpretazione dell'art. 23 del DPR n. 600/1973 sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da un soggetto fiscalmente non residente in Italia.

L'AdE ha risposto ad un interpello relativo alle modalità di tassazione del reddito prodotto in Italia da un non residente ivi distaccato, che ha però svolto parte dell'attività lavorativa anche fuori



dall'Italia. L'Agenzia precisa che devono essere assoggettati a tassazione e a relativa ritenuta d'acconto i redditi prodotti in Italia, mentre non è presa in considerazione dal Fisco italiano l'attività lavorativa svolta all'estero dal non residente. Il reddito imponibile sarà calcolato escludendo i giorni lavorativi che il non residente distaccato ha effettuato fuori dall'Italia.

Credito per la formazione 4.0: codice tributo per l'utilizzo in compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 6 del 17 gennaio 2019, ha istituito il codice tributo "6897" per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, riconosciuto alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.



Sezione 4: Prossime scadenze

15. Mese di Febbraio 2019

DATA	ADEMPIMENTO	
15 Febbraio	FATTURA ELETTRONICA	Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
18 Febbraio	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; - Altre ritenute alla fonte.
	IVA	Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versamento dell'imposta dovuta.
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Febbraio	ENASARCO	Versamento dei contributi previdenziali per il quarto trimestre 2018, relativi agli agenti e rappresentanti
25 Febbraio	INTRASTAT (contribuenti con obbligo mensile)	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
28 Febbraio	IVA – DATI FATTURE III-IV trim 2018 II sem 2018	Entro tale data devono essere comunicate tutte le fatture emesse, tutte le fatture ricevute e registrate, tutte le note di variazione e le bollette doganali relative al III (termine prorogato) e al IV trimestre 2018. La comunicazione può essere effettuata, su opzione, anche semestralmente; in tal caso in data odierna scade l'invio dei dati relativi al II semestre 2018.
	IVA – COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IV trim 2018	Termine ultimo per la presentazione della Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2018.
	IVA – ESTEROMETRO gennaio 2019	L'esterometro è la Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.



16. Principali scadenze fiscali 2019

IL CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI 2019	
Mercoledì 20 febbraio 2019	Contributi Enasarco IV trim 2018
Giovedì 28 febbraio 2019	Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2018
	Spesometro III-IV trim 2018 o II sem 2018
	NOVITA' 2019 – Esterometro Gennaio 2019 (adempimento con periodicità mensile)
Giovedì 7 marzo 2019	Modello CU/2019 – Presentazione in via telematica del modello solo per dipendenti
Lunedì 18 marzo 2019	Tassa libri contabili - Versamento annuale per le società di capitali
31 marzo (slitta a lunedì 1° aprile 2019)	Modello CU/2019 – Consegna ai lavoratori dipendenti
	Dichiarazione annuale Enasarco e certificazione agenti
	Esterometro Febbraio
Dal 1° febbraio al 30 aprile	Iva - Data entro cui presentare la Dichiarazione annuale IVA relativa al 2018
Martedì 23 Aprile 2019	NOVITA' 2019 - Fatture elettroniche -Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente
30 Aprile	Esterometro Marzo
Lunedì 20 maggio 2019	Contributi Enasarco I trim 2019
Venerdì 31 maggio 2019	Iva - Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del primo trimestre da parte di mensili e trimestrali
	Esterometro Aprile
16 giugno (slitta a lunedì 17 giugno)	Imu e Tasi - Versamento prima rata Imu 2019
30 giugno (slitta a lunedì 1 luglio 2019)	Versamento imposte redditi PF, SP e soggetti Ires 2019 e Irap 2019 per anno 2018 salvo proroghe
	Versamento diritto camerale 2019, salvo proroghe versamento imposte
	Esterometro Maggio
Martedì 22 Luglio 2019	NOVITA' 2019 - Fatture elettroniche - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente
Mercoledì 31 luglio 2019	Versamento imposte redditi PF, SP e soggetti Ires 2019 e Irap 2019 per anno 2018 con lo 0,4%, salvo proroghe
	Versamento diritto camerale 2019 maggiorato dello 0,4%, salvo proroghe versamento imposte
	Esterometro giugno



Martedì 20 agosto 2019	Contributi Enasarco II trim 2019
31 Agosto	Esterometro Luglio
Lunedì 16 settembre 2019	Iva. Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre per mensili e trimestrale
Lunedì 30 settembre 2019	Dichiarazione redditi 2019 per anno 2018 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - Presentazione "on line" delle dichiarazioni dei redditi con esercizio che coincide con l'anno solare
	Irap 2019, per il 2018 - Presentazione "on line" delle dichiarazioni Irap per le persone fisiche, società di persone, studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare
	Esterometro Agosto
Lunedì 21 ottobre 2019	NOVITA' 2019 - Fatture elettroniche -Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente
Giovedì 31 ottobre 2019	Modello 770/2019 – Presentazione in via telematica del modello 770
	Modello CU/2019 – Presentazione in via telematica del modello solo per autonomi
	Esterometro Settembre
Sabato 30 novembre 2019 (slitta a lunedì 2 dicembre 2019)	Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2019 - Dichiarazione redditi 2019 per anno 2018 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires
	Versamento secondo acconto per il 2019 Contributi Inps artigiani e commercianti IVS
	Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del terzo trimestre.
	Esterometro Ottobre
Lunedì 16 dicembre 2019	Imu e Tasi – Versamento saldo Imu e Tasi 2019
Venerdì 27 dicembre 2019	Iva - Versamento acconto per il 2019
31 Dicembre 2019	Esterometro Novembre

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.